



ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza

Legge 17/07/1890 n. 6972 – D.G.R. 02/11/2012 n. 527

00161 ROMA - Via Giuseppe Antonio Guattani, 17

14 DIC. 2018

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 22 DEL

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE LAZIO E GLI IRAS PER IL SERVIZIO PERMANENTE DI INTERESSE REGIONALE INERENTE LA REINTEGRAZIONE FAMILIARE E SOCIALE DEL PAZIENTE POST-COMATOSO.

Settore Proponente: AFFARI GENERALI, RELAZIONI ESTERNE E PERSONALE

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento

Valentia Bonaldi firma addi 13/12/2018

Parere del Responsabile del Settore Economico-Finanziario che con la firma del presente atto attesta che i costi sono da imputare ai seguenti Capp. ed artt. del Bilancio:

- FAVOREVOLE da impegnare al Cap. 4 art. 3 del Bilancio 2018
FAVOREVOLE da impegnare al Cap. 7 art. 6 del Bilancio 2018
FAVOREVOLE da impegnare al Cap. art. del Bilancio
FAVOREVOLE da impegnare al Cap. art. del Bilancio
Non comporta impegno di spesa
NON FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Valentina Bonaldi firma addi 13/12/2018

Parere del Segretario Generale in ordine alla regolarità del presente atto secondo la normativa vigente

- FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE (per le motivazioni riportate in allegato al presente atto)

Il Segretario Generale Domenico Giraldi firma addi 14 DIC. 2018



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con l'assistenza del Segretario Generale Domenico Giraldi

VISTO lo Statuto dell'Ente approvato con D.G.R. 527 del 2 novembre 2012;

VISTA la DGR 471 del 2 agosto 2018, pubblicata sul BURL n. 69 del 23 agosto 2018;

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000216 del 18 settembre 2018, pubblicato sul BURL n. 78 del 25 settembre 2018

PREMESSO:

- che la Regione Lazio con propria Legge 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale”, ha tra l'altro disposto l'istituzione di un servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, , avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore e finalizzando a tale scopo l'importo di € 400.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018 ;
- che la Legge regionale n. 11 del 10 agosto 2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” all'art. 38 riconosce le II.PP.A.B. quali soggetti pubblici del sistema integrato;
- che la Legge regionale 4 giugno 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020” prevede, tra le altre cose, uno stanziamento annuale di € 400.000,00 per il triennio 2018-2020 relativo al servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post comatoso;
- che la Regione Lazio ha assunto l'impegno di € 4000.000,00 per l'istituzione del Servizio *de quo* per l'esercizio finanziario 2018 con DGR 569/2018;
- che con DGR 717/2018 è stato altresì assunto l'impegno di spesa dell'importo di € 400.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020;



DATO ATTO :

- che la Regione Lazio con propria D.G.R. n. 182 del 14 aprile 2016, in attuazione al comma 4 dell'art. 5 della Legge regionale n. 17/2015, ha definito i requisiti atti al rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del servizio di che trattasi;
- che la Regione Lazio ha individuato l'IRAS quale soggetto idoneo all'avvio ed alla gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso;

DATO ATTO

- che le due Amministrazioni intendono pervenire Accordo istituzionale atto a consentire, nel rispetto della normativa vigente, la valorizzazione del percorso di integrazione finora attuato al fine di valorizzare le sinergie comuni, ottimizzare l'impatto delle attività di competenza sul territorio in termini di efficacia ed efficienza e;
- che, in applicazione di quanto previsto dalla legge 328/2000 e dalla l.r. 11/2016 in ordine al sistema integrato di interventi e servizi sociali e al riconosciuto ruolo delle IPAB a concorrere per “realizzare i servizi e gli interventi previsti dalla programmazione regionale e locale, anche mediante l'utilizzazione del proprio patrimonio immobiliare”, i soggetti pubblici del sistema integrato dei servizi sociali possono, ai sensi del citato art. 38 della l.r. 11/2016 avvalersi direttamente delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui alla Legge n.241 del 07.08.1990, per i servizi e gli interventi programmati nei Piani Sociali di Zona e per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi;

ESAMINATO l'Accordo di programma approvato con DGR 809 del 23 novembre 2018 e trasmesso dalla Direzione Regionale per l'inclusione Sociale – Area Politiche per l'inclusione – GR4002 in data 11 dicembre 2018 con prot. 0793194 ed acquisita in atti in pari data con prot. n. 2169, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RITENUTO opportuno approvare l'Accordo di programma trasmesso dalla Direzione Regionale che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 17 luglio 1890 n. 6972;



VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1891 n. 99;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n. 207;

VISTA la DGR 23 dicembre 2004 n. 1305;

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17;

VISTA LA Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 11

VISTA la Legge Regionale 4 giugno 2018 n. 4;

VISTO il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;

SENTITO il parere favorevole del Responsabile del Settore economico-finanziario, reso ai sensi della vigente normativa, in ordine alla compatibilità contabile del provvedimento;

SENTITO il parere favorevole reso dal Segretario Generale dell'Ente ai sensi della normativa vigente;

SU PROPOSTA del Responsabile del Settore Affari Generali, Relazioni Esterne e Personale;

per i motivi esposti in narrativa ed all'unanimità

DECRETA

1. di approvare l'Accordo di Programma, approvato con DGR 809 del 23 novembre 2018, al fine di poter attivare nell'immediato le procedure di gara e dare inizio all'esecuzione dell'opera tra la Regione Lazio e gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale "Roma Capitale per l'istituzione di un servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, trasmesso dalla Direzione Regionale per l'inclusione sociale – Area politiche sociali per l'inclusione in data 11 dicembre 2018 con proprio prot. 0793194 ed acquisito in atti in pari data con prot. 2169 che, quale allegato "A", forma parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di stabilire, come riportato all'art. 6 dell' accordo, che la durata dello stesso sarà di tre anni, con decorrenza dalla sottoscrizione dell'atto e potrà essere rinnovato alla scadenza attraverso espresso accordo tra le parti;



3. di postare la somma di € 400.000,00 al Cap. 4 art. 3 Parte I Entrate e a contestualmente la medesima somma di € 400.000,00 al Cap. 400.000 al Cap. 7 art. 6 Parte II Uscite del Bilancio del corrente esercizio finanziario, previa la variazione di cui al successivo punto 4.
4. di procedere alla seguente variazione di bilancio dell'esercizio finanziario 2018:

Parte I Entrate

Cap. 4 art. 3 + € 400.000,00

Parte II Uscite

Cap. 7 art. 6 + € 400.000,00

Per effetto delle variazioni di cui sopra il Cap. 4 art. 3 Parte I Entrate aumenta da € 226.400,00 ad € 6264,000,00 ed il Capitolo 7 art. 6 Parte II Uscite aumenta da € 5.000,00 ad € 405.000,00

5. di accertare la somma di € 400.000,00 che verrà erogata dalla Regione Lazio all'atto della sottoscrizione dell'accordo al Cap. 4 art. 3 del bilancio del Corrente esercizio finanziario;
6. di impegnare la somma di € 400.000,000 al Cap. 7 art. 6 del Bilancio del corrente esercizio finanziario in cui è prevista la necessaria disponibilità
7. di riservare a successivo atto la nomina dei Componenti dell'Ente del Comitato Tecnico di cui all'art. 7 dell'Accordo;
8. di demandare al Segretario Generale ed agli Uffici competenti la predisposizione di tutti gli atti necessari e propedeutici atti alla realizzazione ed all'esecuzione dell'Accordo.

Il Segretario Generale
Domenico Giraldi



Il Commissario Straordinario
Giovanni Del Prete

Copia conforme all'originale pubblicata per conoscenza all'Albo dell'Ente nella giornata del

14 DIC: 2018



Il Segretario Generale
Domenico Giraldi

LA REGIONE LAZIO

E

L'IPAB ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA ROMA CAPITALE (IRAS)

VISTO

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;

VISTE

- la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 "Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socio-assistenziali";
- la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2004, n. 1305 "Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. 41/2003" e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale del 31 dicembre 2015, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2016", in particolare l'articolo 5, commi 3 e 4 che ha disposto l'istituzione di un servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso, per il cui svolgimento si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore, finalizzando l'importo di € 400.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2018;
- la deliberazione di Giunta regionale del 14 aprile 2016, n. 182 "Articolo 5, commi 3 e 4 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016). Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento del servizio di reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso. Integrazione alla DGR 1305/2004 e successive integrazioni";
- la legge regionale del 10 agosto 2016, n. 11 "Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio" e in particolare l'articolo 38 "Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- la legge regionale del 4 giugno 2018, n. 4, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020" che prevede, tra le altre cose, uno stanziamento di € 400.000,00 per il triennio 2018-2020 relativo al servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso;

CONSIDERATO che la deliberazione di Giunta regionale del 14 aprile 2016, n. 182, in attuazione del comma 4 dell'art. 5 della l.r. n. 17/2015, ha definito i requisiti per il

rilascio dell'autorizzazione all'apertura e al funzionamento dell'istituendo servizio, integrando a tal fine la deliberazione n. 1305/2004 e smi;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere all'attuazione delle disposizioni dettate dalla suindicata legge regionale n. 17/2015, anche in considerazione della estrema fragilità dell'utenza destinataria di detto servizio;

PRESO ATTO che la legge regionale n. 11/2016 stabilisce all'art. 38, comma 5 che, nelle more dell'approvazione della legge regionale di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) in aziende pubbliche di servizi alla persona, i soggetti pubblici del sistema integrato possano avvalersi delle prestazioni delle IPAB, con riguardo alle loro specifiche finalità statutarie, per l'istituzione e la sperimentazione di servizi innovativi, ricorrendo ai contratti di servizio e/o agli accordi di cui all'articolo 15 della legge n. 241/1990 e smi;

RICHIAMATO lo Statuto dell'IPAB Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale (IRAS), approvato con deliberazione di Giunta regionale del 2 novembre 2012, n. 527 che persegue tra le proprie finalità istituzionali:

- la partecipazione alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali di Roma Capitale, ai sensi della normativa vigente e sulla base delle modalità partecipative attribuite ai vari livelli istituzionali, in un'ottica di attuazione di politiche integrate di intervento socio-assistenziale;
- la progettazione e realizzazione sul territorio di Roma Capitale, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, di servizi ed interventi di prevenzione, nonché di recupero, rivolti ai minori – con una particolare attenzione alla dimensione di genere – ed alle famiglie, nonché a persone anziane e a particolari categorie a rischio di esclusione, disagio e devianza sociale;
- l'attuazione, mediante la stipula di appositi accordi di programma, contratti di servizio e convenzioni operative, di tutti quegli interventi che dovessero rendersi necessari nei confronti di qualsiasi fascia di popolazione a rischio di svantaggio sociale, prevedendo tra gli altri la possibilità di dare attuazione di servizi aperti e/o residenziali e la realizzazione di interventi di sollievo individuale e familiare;

PRESO ATTO che l'IPAB IRAS si è resa disponibile ha dare attuazione alle attività necessarie per l'avvio e la gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso di cui all'art. 5 della legge regionale n. 17/2015;

RITENUTO, pertanto, opportuno individuare nell'IPAB IRAS il soggetto idoneo all'avvio e alla gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso;

PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria tecnica effettuata dalla Direzione regionale per l'Inclusione sociale finalizzata alla progettazione degli aspetti gestionali del servizio, l'importo stanziato con legge di bilancio e finalizzato dalle sopraccitate deliberazioni, risulta idoneo a garantire il rispetto dei requisiti strutturali e organizzativi dell'istituendo servizio e a coprirne i relativi costi di gestione;

DATO ATTO che per l'istituzione del suindicato servizio è stato finalizzato con deliberazione di Giunta regionale n. 569/2018 l'importo di € 400.000,00 a gravare sul capitolo H41947 – macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000 per l'esercizio finanziario 2018;

DATO ATTO, altresì, che per la realizzazione del suindicato servizio è stato finalizzato con deliberazione di Giunta regionale n. 717/2018 l'importo di € 400.000,00 a gravare sul capitolo H41947 – macroaggregato 12.02.1.04.01.02.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 – 2020;

RILEVATO che, per assicurare la corretta realizzazione delle finalità perseguite col presente Accordo di programma, risulta funzionale la costituzione di un apposito Comitato tecnico composto da rappresentanti regionali e dell'IPAB IRAS, senza oneri aggiuntivi;

RITENUTO che per ciascuna annualità di gestione del servizio oggetto del presente Accordo l'IPAB IRAS dovrà presentare alla Regione Lazio la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità stabilite nell'Accordo stesso;

LE PARTI STIPULANO IL SEGUENTE
ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1

Recepimento delle premesse e termini di riferimento

1. Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma (di seguito denominato "Accordo").
2. Agli effetti del presente Accordo si intendono:
 - a) per Regione, la Regione Lazio;
 - b) per IPAB, l'IPAB "Istituti Riuniti di Assistenza Roma Capitale";
 - c) per Comitato tecnico, l'apposito Comitato tecnico, composta da rappresentanti regionali e dell'IPAB.

Articolo 2

Oggetto e finalità

1. Oggetto del presente Accordo è quello di avviare il servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso. Tale servizio sostiene il paziente post-comatoso e un suo familiare/accompagnatore nel delicato momento della dimissione dalla struttura sanitaria e lo assiste concretamente nella reintegrazione familiare, sociale e lavorativa. Considerate le particolari esigenze dei pazienti post-comatosi e delle loro famiglie, il percorso riabilitativo-sanitario va accompagnato da una azione di reinserimento che faciliti il delicato passaggio dall'ospedale al rientro in famiglia e nella società, recuperando e valorizzando tutte le capacità residue della persona e sostenendo la famiglia.
2. Conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1305/2004 integrata dalla deliberazione n. 182/2016, il servizio oggetto del presente Accordo persegue i seguenti obiettivi:
 - a) ospitalità residenziale e semiresidenziale, rieducazione ed assistenza psicologica all'utente post-comatoso ed alla sua famiglia;
 - b) realizzazione di programmi mirati di riqualificazione lavorativa e risocializzazione dei soggetti post-comatosi;
 - c) riqualificazione e reinserimento scolastico/lavorativo attraverso attività formative e laboratoriali (corsi di informatica, disegno e pittura, découpage, ortofrutticoltura, ecc.).
3. Le azioni, di cui ai punti precedenti sono rivolte a soggetti che sono usciti da uno stato di coma prolungato pregresso e che non necessitano più di ricovero in strutture sanitarie. In fase di prima attuazione, è prevista l'accoglienza di n. 8 utenti in regime residenziale, con diritto di accesso anche alle attività laboratoriali erogate presso il servizio semiresidenziale, e di n. 12 utenti in regime semiresidenziale individuati tra coloro che, terminato il periodo di riabilitazione presso la struttura sanitaria di riferimento necessitano di completare il percorso di reinserimento sociale, scolastico o lavorativo.

Articolo 3 Impegni tra le Parti

Sulla base delle premesse:

- a) le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie funzioni e competenze istituzionali, si impegnano ad individuare e definire, congiuntamente, tutte le azioni e le modalità necessarie alla migliore realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2;
- b) la Regione si impegna a rendere disponibili le risorse economiche per la realizzazione delle attività richiamate al precedente articolo 2, per l'importo massimo di € 400.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2018 – 2020;
- c) la Regione procederà al pagamento anticipato del finanziamento annuale, al fine di consentire all'IPAB IRAS di sostenere i costi di gestione del servizio. Per il primo anno il finanziamento verrà erogato a seguito della sottoscrizione dell'Accordo. Per gli anni successivi al primo, il finanziamento verrà erogato a seguito della verifica, da parte dei competenti uffici regionali, della relazione attestante la realizzazione delle attività e della conformità della rendicontazione della spesa sostenuta;
- d) l'IPAB si impegna a dare piena esecuzione alle attività sinteticamente riportate al precedente articolo 2;
- e) l'IPAB si impegna altresì a relazionare, nel dettaglio, l'andamento delle attività sul piano qualitativo e quantitativo e a rendicontare annualmente le spese ricomprese per la realizzazione delle attività illustrate all'articolo 2, consentendo un costante monitoraggio da parte della Direzione regionale per l'Inclusione sociale.

Articolo 4 Copertura finanziaria delle azioni previste dall'Accordo

Il costo totale massimo stimato delle azioni di cui all'articolo 2 è pari a € 400.000,00 annui. La copertura finanziaria di tali attività è garantita dalla Regione.

Articolo n. 5 Comitato Tecnico dell'Accordo

1. Il Comitato Tecnico ("Comitato"), appositamente istituito, composto da n. 2 dipendenti regionali facenti parte della Direzione regionale per l'Inclusione sociale, di cui uno con funzioni di Presidente, e da n. 2 componenti individuati dall'IPAB nell'ambito delle proprie risorse umane, cura l'attuazione del presente Accordo.
2. Il Comitato è preposto alla puntuale e costante verifica dello stato di attuazione delle attività progettuali di cui al presente Accordo.
3. Il Comitato produrrà relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'Accordo, inviandole, attraverso il suo Presidente, per opportuna conoscenza e presa d'atto, a ciascuna delle Parti.
4. Il Comitato, al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi del presente Accordo, può proporre integrazioni, modifiche e aggiornamenti, opportunamente motivati, al presente Accordo.
5. Il Comitato dura in carica fino al completamento delle attività approvate per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità del presente Accordo.

6. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate con apposito provvedimento adottato dal Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione sociale.
7. La partecipazione ai lavori del Comitato è a titolo gratuito ed il funzionamento dello stesso non comporta alcun onere aggiuntivo per le Parti.

Articolo n. 6
Durata

Il presente Accordo ha durata di 36 (trentasei) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di programma e potrà essere rinnovato attraverso espresso accordo tra le parti.

Articolo n. 7
Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per le Parti.
2. Le Parti si obbligano a compiere tutti gli atti necessari alla sua esecuzione.
3. Il presente Accordo è redatto in n. 3 copie originali e sarà sottoposto alle prescritte approvazioni e registrazioni di legge.

Roma, li

Per la Regione

Per l'IPAB

